



**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA
composta dai Magistrati**

dott. Tommaso Salamone	Presidente
dott. Francesco Antonio Musolino	Consigliere
dott. Gian Luca Calvi	Consigliere
dott.ssa Silvia Scozzese	Consigliere (Relatore)
dott.ssa Stefania Anna Dorigo	Referendario

nella Camera di Consiglio del ***** gennaio 2018

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti il 16 giugno 2000;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, avente a oggetto "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 4 giugno 2009, avente a oggetto "Modificazioni ed integrazioni degli Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Calabria;

VISTA la nota del 14 dicembre 2017 prot. n. 51572 con cui il Consiglio regionale della Calabria ha inoltrato la richiesta di parere del Comune di Cutro a questa Sezione;

VISTA l'ordinanza n. 20/2017 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, dottoressa Silvia Scozzese.

Considerato in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Cutro ha inoltrato a questa Sezione, tramite il Consiglio regionale della Calabria, richiesta di parere in merito alla seguente questione.

Se il rimborso delle spese di viaggio sia ammesso solo se la presenza presso la sede degli uffici sia inerente all'effettivo svolgimento delle funzioni proprie (come la partecipazione alle sedute degli organi esecutivi ed assembleare) o debba ritenersi "necessaria" anche quella presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell'interessato, che non gli consentirebbe una scelta diversa per l'esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa, quale ad esempio il doversi necessariamente relazionare con il Sindaco o recarsi nel capoluogo per adempimenti inerenti la funzione svolta, che potranno anche essere oggetto di puntuale disciplina regolamentare, che potrebbe prevedere, ad esempio, un presenza necessaria solo in alcuni giorni stabilito a settimana.

Se in qualità di Sindaco, sia possibile, escludendo una valutazione discrezionale dei diretti interessati, esigere una loro presenza obbligatoria presso l'ente, che non sia la sola partecipazione agli organi assembleari, nel caso in cui i soggetti interessati non percepiscono l'indennità di funzione ai sensi dell'articolo 82 del decreto Legislativo 267 del 200 (Testo Unico degli Enti Locali)

DIRITTO

L'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 dispone che i Comuni, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, possano richiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In via preliminare la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

Riguardo poi all'ammissibilità oggettiva la richiesta di parere deve riguardare "la materia della contabilità pubblica e non può concernere fatti gestionali specifici ma ambiti ed oggetti di portata generale". Inoltre "la materia della contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva assume un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti amministrativi che disciplinano l'attività finanziaria, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e dei relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli" (Deliberazione Sezione Autonomie n. 5 del 2006)

Sempre riguardo alla verifica del profilo oggettivo di ammissibilità del quesito si sono pronunciate le Sezioni Riunite della Corte dei Conti (Deliberazione del 17 novembre 2010, n. 54), statuendo che "il concetto di contabilità pubblica consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici" e chiarendo che la funzione consultiva può svolgersi anche riguardo "alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dalla Sezione delle Autonomie in data 4 Giugno 2009 e come confermato dal costante orientamento delle sezioni Regionali della Corte, il parere reso deve avere "valore di utilità in termini generali ed astratti e non soltanto in funzione delle particolaristiche e contingenti aspettative dell'ente richiedente"

Si sottolinea poi, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, che le Pronunce della Sezione Autonomie della Corte sono vincolanti per le Sezioni Regionali che quindi hanno l'obbligo di conformarsi.

In merito ai profili soggettivi il quesito risulta ammissibile in quanto la domanda è posta dal Sindaco pro tempore dell'Ente.

Sotto il profilo oggettivo la fattispecie posta all'attenzione di questa Sezione regionale rientra nella materia della contabilità pubblica, in quanto riguarda le condizioni per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di viaggio dei consiglieri. In particolare la possibilità del sindaco di imporre la presenza dei consiglieri presso l'ente, al di fuori delle occasioni di partecipazione agli organi assembleari, ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di viaggio.

Il tema è attratto nella materia della contabilità pubblica poichè riguarda il corretto utilizzo di risorse, quindi la qualità e quantità della spesa pubblica, con effetti diretti sulla sana gestione finanziaria dell'Ente.

L'articolo L'art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 dispone che *"agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate"*.

La lettera della legge esclude che il diritto al rimborso possa considerarsi maturato solo ed esclusivamente nei casi di partecipazione agli organi assembleari ed esecutivi, bensì in casi diversi, per i quali sia necessaria la presenza presso l'ente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esiste quindi la possibilità di considerare quale attività "necessaria" allo svolgimento delle proprie funzioni la presenza presso l'ufficio in occasioni diverse dalla partecipazione alla giunta o al Consiglio.

In altri termini deve ritenersi "necessaria" la presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell'interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l'esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa (Cass.Civile., Sez.I, n.19637/2005).

E' da escludersi pertanto la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dell'amministratore locale (ad esempio in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di appartenenza), in quanto tali costi devono considerarsi coperti dall'indennità di funzione di cui all'articolo 82 del decreto legislativo n.267 del 2000 (TUEL). (del. 38/SEZAUT/206/QMIG).

Il Sindaco del Comune di Cutro chiede di poter disciplinare la presenza dei consiglieri in ufficio in forma obbligatoria, in modo da predisporre quella necessità di presenza in ufficio prevista dalla legge, indicata dalla come requisito necessario per maturare il diritto al rimborso delle spese.

"Ciò anche in ragione della circostanza che i consiglieri non percepiscono l'indennità di funzione di cui all'articolo 82 del TUEL, che è destinata anche a coprire le spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dell'amministratore locale." (Sez. Controllo Lombardia n.18 del 2017).

Le caratteristiche di obbligatorietà e necessità previste dalla legge sembrano riferirsi a fattispecie concrete, a situazioni che, sebbene diverse dalle sedute degli organi di appartenenza, sono riferibili all'esercizio della funzione. Tale necessità non può evidentemente essere decisa in astratto dal Sindaco attraverso la obbligatorietà della

presenza negli uffici, a prescindere dalla individuazione di attività formali da svolgere inerenti la funzione istituzionale ricoperta.

A questo riguardo la Sezione Autonomie esclude la possibilità di far discendere la individuazione del requisito di "necessità" da una valutazione soggettiva; ne deriva logicamente la conseguenza che tale requisito richieda la presenza di elementi oggettivi inerenti la funzione svolta. Tale non può essere la decisione del Sindaco, come rappresentata nel quesito proposto, che riguarderebbe esclusivamente la presenza in ufficio in giorni preventivamente stabiliti, ciò avvicinerrebbe la fattispecie ad una obbligazione derivante da un rapporto di lavoro dipendente. Tale non può essere considerata la funzione istituzionale dei consiglieri comunali, legata esclusivamente alle specifiche attività proprie del mandato ricevuto.

La circostanza che i consiglieri del Comune istante non percepiscano l'indennità di funzione, fatto derivante dalla libera scelta operata nell'Ente, non è comunque circostanza conferente rispetto al tema posto, *"e non può legittimare il rimborso ai sensi dell'articolo 84, comma 3 del TUEL ove non ne ricorrano i presupposti. La rinuncia volontaria di tale indennità comporta pertanto che rimangano a carico dell'amministratore tutte le spese non rimborsabili in base a specifiche disposizioni normative. (Sez. Controllo Lombardia n.18/2017/PAR)"*.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia al Comune di Cutro.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2018

Il Magistrato relatore

F.TO Dott. Silvia Scozzese

Il Presidente

F.TO Dott. Tommaso Salamone

Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2018

Il Direttore della Segreteria

F.TO Dott.ssa Elena Russo